



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 20.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore 21,15 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Lombardi Michele	x			10	Masini Anna Maria	x		
2	Benassi Carlo	x			11	Redeghieri Danilo	x		
3	Giannini Gabriella	x			12	Ferrari Mario	x		
4	Paglia Sergio	x			13	Ceresoli Francesca	x		
5	Martelli Silvia	x			14	Incerti Daniele		x	
6	Gazzotti Marco	x			15	Baroni Susanna	x		
7	Bianchi Tiziana		x		16	Manini Antonio Domenico	x		
8	Caselli Gabriele	x			17	Caselli Gianni	x		
9	Caselli Vilson	x							

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Schiano Dott. Pasquale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lombardi Michele – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Caselli Vilson – Redeghieri Danilo – Caselli Gianni

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione riportata nel verbale n. 19 in data odierna ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU";

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, e art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n.214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (di seguito, IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e si stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'IMU è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATI altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23m stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, provvedono a : *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art.1, comma 169, della L.n.296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998, n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art.9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 il quale recita: *“Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nel seguente modo: 1) Aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO altresì **CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con precedente atto di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna e successive modificazioni ed integrazioni:

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.9.07.1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

VISTE le modifiche all'IMU introdotte dal D.L.Fiscale n.16 del 02.03.2012;

RITENUTO di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

<p><u>0,56</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p>
-------------------------------------	---

<p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p style="text-align: center;"><u>0,90 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

DATO atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000, n.267, ha preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese mediante alzata di mano,

- Presenti: n. 15
- Votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11
- Voti contrari: n. 4 (Sigg.ri Ceresoli Francesca, Baroni Susanna, Manini Antonio Domenico e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura")

DELIBERA

- 1) Di **DETERMINARE** per l'anno 2012, per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, le aliquote e le detrazioni riportate nello schema di cui in premessa, ai fini dell'applicazione dell'IMU, come sopra precisato.
- 2) Di **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.
- 3) Di **DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n. 19 in data odierna;
- 4) Di **INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'IMU, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (30.06.2012).

INDI il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 15
- Votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 11
- Voti contrari: n. 4 (Sigg.ri Ceresoli Francesca, Baroni Susanna, Manini Antonio Domenico e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura")

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.LGS n.267/2000.

Sul presente atto è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.LGS n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Spadazzi Dr.Luciano)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

La presente deliberazione viene pubblicata il 01.06.2012 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 16.06.2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 270

IL SEGRETARIO
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, 01.06.2012

IL SEGRETARIO
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Schiano Dott. Pasquale)